

# COMUNE DI VIZZINI

## Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. 09.08.2018, ai sensi dell'art 252 del D.Lgs n. 267/00)

N. 59 del 21/09/2022

Oggetto: fascicolo OSL nr 35 - Revoca delibera nr 6/2021 – Riavvio procedimento non ammissione parziale alla massa passiva

L'anno duemilaventidue il giorno 21 del mese di settembre alle ore 15,50 e segg., presso la sede municipale del Comune di Vizzini, si è riunita, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P. R del 09.08.2018, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art.252 del D Lgs n 267/00, con l'intervento dei signori

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
PULVIRENTI dott. ALFIO	X	
STELLA avv. CHIARA		
RICHICHI rag. LEONARDO	X	

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

-con deliberazione consiliare n.13 del 09.05.2018, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Vizzini;  
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09.08.2018 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;  
in data 05 settembre 2018 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;  
in data 5 settembre 2018 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il Comune;  
con deliberazione n. 6 del 3 luglio 2019 l' Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata;  
con deliberazione della G.M. n. 90 del 7 agosto 2019, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, come previsto dall'art. 258, co. 1 del D.L.vo n. 267/2000;  
con deliberazione nr 6 del 13/01/2021, notificata all'interessato, a mezzo pec in data 18/2/2021, qui richiamata integralmente, questa Commissione ha ammesso parzialmente alla massa passiva la somma di euro 1.868,28;  
con nota prot. 14171 del 8/9/2021, veniva avanzata proposta transattiva per la somma di euro 934,14 sul credito ammesso di euro 1.868,28;  
in data 27/9/2021 il creditore a mezzo pec, assunta al prot. 15040 faceva notare l'errore sulla proposta ribadendo che il credito vantato ammontava ad euro 6.249,06;

CONSIDERATO che a seguito di interlocuzioni con i funzionari ed il creditore e dall'approfondimento degli atti è emerso quanto segue:

-con Determinazione Sindacale n. 59/11 è stato affidato l'incarico per la difesa dell'Ente nell'opposizione al D.I. nr 129/2011;  
-il compenso è stato pattuito per la somma di euro 1.700,00 oltre IVA e CPA ed euro 229,00 per spese fisse come indicato dallo stesso avv. La Rosa nella nota del 21/9/2011, assunta, in data 29/9/2011 al nr. 17752 del protocollo dell'Ente.  
-Nella stessa nota veniva richiesto l'acconto della somma di euro 1.000,00 sul quale veniva emessa la fattura nr 16/2011 per euro 500,00. Con nota prot. 13112/1 Sett. del 4/7/2012 veniva richiesta l'emissione della fattura per la liquidazione del compenso pattuito;  
-Con nota prot 19932-33 del 15/10/2018, trasmessa via PEC veniva restituita all'avv. La Rosa la fattura nr 6 del 17/9/2018 dell'importo di euro 6.294,06 ribadendo che la stessa doveva essere emessa per l'importo pattuito;  
con nota prot. 23424 dell'11/12/2018 l'avv. Antonio La Rosa presentava istanza di ammissione alla massa passiva per l'importo di euro 6.294,06 quale compenso professionale nell'opposizione a D.I.nr 129/2011, per come liquidato nella Sentenza nr 329/2018 del Tribunale di Caltagirone;  
-Con nota prot. nr 7439 del 18/4/2019 il Responsabile pro-tempore del Settore interessato rendeva la dichiarazione prevista dal comma 4 dell'art. 254 del D.Lgs 267/2000, con la quale si accertava il debito spettante per un importo di euro 1.868,28  
-con pec del 4/6/2019, assunta al nr 10426 del protocollo dell'Ente l'avv. La Rosa sostenendo di avere diritto alla liquidazione giudiziale del compenso per l'importo statuito dal Giudice nella Sentenza nr 329/2018



-con nota prot. 17993 del 23/11/2020, veniva erroneamente comunicato l'avvio del procedimento per l'esclusione parziale della sola somma di euro 500,00 invece che della somma di euro 3.925.78 e con la Delibera nr 6/2021 veniva escluso solo parzialmente il credito vantato;  
-In data 12/4/2022 il Responsabile del 5° Settore con nota prot. 5506 trasmetteva una nuova scheda redatta ex comma 4) art. 254 TUEL, sulla quale questa Commissione richiedeva chiarimenti sulla modifica dell'importo rispetto a quanto dichiarato nella scheda del 18/4/2019, prot. 74.9;  
-Con nota prot. 12168 del 19/8/2022, la Responsabile in riscontro a quanto richiesto da questa Commissione si limitava a confermare il contenuto della nota 5506 del 12/4/2022, senza spiegare i motivi della nuova scheda che, per altro risulta contraddittoria nella parte in cui fa riferimento ai compensi professionali pattuiti con la nota del 29/9/2011 e fa riferimento alla fattura nr 6 /2018, fattura che risulta in atti restituita, alla parte dallo stesso Responsabile con nota prot 19932-33 del 15/10/2018.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto:

- 1) di revocare la Delibera nr 6 del 13/1/2021;
- 2) di riavviare il procedimento per la non ammissione alla massa passiva della somma di euro 3.908,10 sulla maggiore somma richiesta di euro 6.294,06 in quanto al momento dell'incarico è stata pattuita una somma diversa come da preventivo del 21/9/2011 e determina sindacale nr 59/2011 ;
- 3) di non considerare la scheda proposta dal Responsabile del Settore 5 prot. 5506 del 12/4/2022 per difetto di motivazione;
- 4) di ammettere l'importo offerto dallo stesso avvocato e pattuito giusta Determina sindacale n. 59/2011 pari ad euro 2.385.96 al lordo della somma già corrisposta di euro 500,00 e quindi per un importo di euro 1.868,28;
- 5) Di notificare la presente delibera quale avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 per l'esclusione della somma di cui al punto 2)
- 6) Di avanzare, nel contempo proposta transattiva per la somma ammessa,

**Visti:**

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.

All'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

Per le ragioni espresse in narrativa, che qui s'intendono per intero richiamate e trascritte,

- 1) di revocare la Delibera nr 6 del 13/1/2021;
- 2) di riavviare il procedimento per la non ammissione alla massa passiva della somma di euro 3.908,10 sulla maggiore somma richiesta di euro 6.294,06, in quanto al momento dell'incarico è stata pattuita una somma diversa come da preventivo del 21/9/2011 e determina sindacale nr 59/2011;
- 3) di non considerare la scheda proposta dal Responsabile del Settore 5 prot. 5506 del 12/4/2022 per difetto di motivazione;
- 4) di ammettere l'importo offerto dallo stesso avvocato e pattuito con l'incarico di cui alla Determina sindacale n. 59/2011 pari ad euro 2.385.96 al lordo della somma già corrisposta di euro 500,00 e quindi per un importo di euro 1.868,28;
- 5) Di notificare la presente delibera quale avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 per l'esclusione della somma di cui al punto 2)
- 6) Di avanzare, nel contempo proposta transattiva per la somma ammessa,
- 7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici comunali

- a) all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale internet dell'Ente;
- b) nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del comune, da dedicare a tutti gli atti e gli avvisi dell'O. S. L

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE  
Dott. ALFIO PULVIRENTI — Dott.ssa CHIARA STELLA — RAG. LEONARDO RICHICHI